



Vittorio Parlato

(già ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Urbino
"Carlo Bo", Dipartimento di Scienze giuridiche)

Il Romano Pontefice *Vicarius Christi* *

SOMMARIO: 1. Il tema – 2. Le fonti scritturistiche – 3. L'origine del titolo – 4. La moderna ecclesiologia - 5. Una speciale potestà vicaria.

1 - Il tema

Nell'*Annuario Pontificio* 2020 il titolo papale di *Vicarius Christi* figura tra i 'titoli storici'. 'Titoli storici' vuole indicare titoli che si sono aggiunti nel corso dei secoli a quello primario di Vescovo di Roma, da cui gli altri derivano o ne sono la conseguenza.

Il concilio di Nicea I del 325, can. VI, parla di **vescovo** di Roma: "Antiqua consuetudo servetur per Aegyptum, Lybiam et Pentapolim ita ut Alexandrinus episcopus horum habeat potestatem, quia et **urbis Romae episcopo** parilis mos est. Similiter autem et apud Antiochiam ceterasque provincias sua privilegia serventur ecclesiis"¹. Cioè:

"sia conservata l'antica consuetudine vigente in Egitto, Libia e Pentapoli cosicché il vescovo di Alessandria mantenga l'autorità su questi territori poiché la stessa usanza vale anche per il vescovo di Roma. Similmente anche per Antiochia e per le altre province siano conservate le loro prerogative".

Anche se con potestà ultra-diocesana, nel IV secolo, i vescovi di Alessandria², Roma e Antiochia vengono chiamati vescovi, senza ulteriori qualifiche. Dalle fonti si rileva che il vescovo di Roma ha una giurisdizione, in quel periodo sub-apostolico, sulle dieci province civili della diocesi dell'Italia suburbicaria e quelle delle isole maggiori³;

* Contributo non sottoposto a valutazione.

¹ Mio il risalto.

² Poi prenderà il titolo di papa e patriarca di Alessandria.

³ Tuscia-Umbria, Campania, Lucania-Bruttium, Apulia-Calabria, Sannio, Piceno, Valeria, Sicilia, Sardegna e Corsica, cfr. **C. VOGEL**, *Unité de l'Eglise et pluralité des formes historiques d'organisation ecclésiastique du III au V siècle*, in *L'Episcopat et l'Eglise universelle*, Du Cerf, Paris, 1962, p. 629.



limitatissima era poi l'influenza che la sede di Roma attuava in Africa dove, un vero primato era esercitato dalla sede di Cartagine fino all'invasione dei Vandali, del 455⁴.

2 - Le fonti scritturistiche

È opportuno soffermarci sul significato e **sul** contenuto di questa figura giuridica anche perché la posizione tra 'titoli storici' di *Vicarius Christi* è stata vista come una rinuncia all'ufficio petrino da parte del pontefice regnante.

Per comprendere questa innovazione occorre, a mio avviso, precisare il significato del termine, ricordandone il contesto storico che ne ha determinato l'origine, come anche l'odierna non esclusività di attribuzione del titolo al vescovo di Roma.

Il titolo di Vicario di Cristo, anche se annoverato tra i titoli storici, ancor oggi riassume ed esprime la potestà del vescovo di Roma sulla chiesa universale, potestà ordinaria (non delegata) aderente alla carica e immediata, cioè una potestà che può essere esercitata senza passare da un intermediario⁵. Nel passo del Vangelo di Matteo (*Mt.*, 16,16-19) si legge:

«[Gesù] Disse loro: "Voi chi dite che io sia?" Rispose Simon Pietro: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente" E Gesù: "Beato te, Simone figlio di Giona, perché né il sangue né la carne te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

L'esegesi romano-cattolica di questo passo è tutta volta a evidenziare il ruolo di Pietro nella Chiesa nascente, nel Collegio apostolico, di Pietro che per virtù dello Spirito Santo ha riconosciuto e proclamato il Cristo come Figlio di Dio.

Il testo continua (*Mt.* 18, 21) dove si legge, che le stesse facoltà sono riferite ai tutti i discepoli: "In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo".

⁴ Cfr. anche C. VOGEL, *Unité* cit., p. 630-631.

⁵ H. LEGRAND, *Le riforme di Francesco*, in *Il Regno, Attualità*, 12/2014, p. 421, così ricorda le precisazioni di mons. Zinelli circa la potestà papale definita nel concilio Vaticano I.



Si può anche ritenere che il dato scritturistico non si riferisca solo a Pietro, ma voglia istituire l'episcopato. Episcopato che è uno solo, secondo San Cipriano; ogni vescovo all'interno della propria comunità sedeva sulla cattedra di Pietro⁶.

Sant'Ambrogio sosteneva che quanto Pietro ricevette personalmente dal Cristo, è stato ricevuto da tutti i vescovi⁷.

3 - L'origine del titolo

Il Papato romano, di fronte alle invasioni barbariche, al regno longobardo e poi franco in Italia, alla ricostituzione dell'Impero Romano d'Occidente (Francia, Germania, Italia centro-settentrionale) con Carlo Magno, ha avuto la necessità di porsi come potere alternativo e concorrente a quello imperiale; di qui l'utilizzo dei principî dello *ius publicum romanum*, del costituirsi come altro pilastro della *Res publica sub Deo*, accanto all'Imperatore del Sacro Romano Impero⁸.

La Chiesa non fu, più, soltanto una *societas fidelium*, la comunità dei fedeli, come l'aveva definita sant'Agostino, ma venne concepita come un *coetus* gerarchicamente costituito. Il vescovo di Roma, che per secoli era indicato come il successore di Pietro, *vicarius Petri*, inizia a essere qualificato come *vicarius Christi*, all'interno di una Chiesa che assume sempre più una struttura verticistica. È una conseguenza della riforma gregoriana che vede nell'autorità papale la garanzia della piena *libertas Ecclesiae* e della sua autorità.

Il Papa di Roma, per le cose spirituali, e l'Imperatore Romano-germanico, per le cose temporali, simboleggiavano la fondamentale unità della famiglia umana⁹ e si ponevano, almeno *de iure*, là dove non lo erano

⁶ CIPRIANO, *De catholicae ecclesiae unitate*, 5, citato da J. MEYENDORDOFF, *Lo scisma tra Roma e Costantinopoli*, a cura di A. RIGO, Qiqajon, Magnano, 2005, p. 24. Su Roma cattedra petrina e i rapporti con l'Oriente cfr. anche F. DVORNIK, *Byzance et la primauté romaine*, Du Cerf, Paris, 1964, p. 33 s.

⁷ AMBROGIO, *De dignitate sacerdotali*, II, in P.L., vol. XVII, p. 570. Sul tema un più recente dibattito è affrontato da G. DEJAIFVE, *Primauté et collegialité au premier concile de Vatican*, in *L'épiscopat et l'Église universelle*, Du Cerf, Paris, 1962, p. 648 ss.

⁸ Cfr. anche *Vicarius Petri, Vicarius Christi, La titolatura del Papa nell'XI secolo, Dibattiti e prospettive* (a cura di F. AMERINI, R. SACCENTI), ETS, Pisa, 2017.

⁹ Sulla *Respublica christiana* cfr. P. BELLINI, *Influenze del diritto canonico sul diritto pubblico europeo*, ora in P. BELLINI, *Saeculum christianum, Sui modi di presenza della Chiesa nella vicenda politica degli uomini*, Giappichelli, Torino, 1991, p. 57 s.



de facto, come supremi reggitori dell'intera umanità; da loro due derivava ogni potere.

Come l'Imperatore è il *dominus mundi in temporalibus*, così il Papa di Roma è il *dominus totius Ecclesie, Occidentis et Orientis*; i patriarchi orientali sono soggetti alla sua potestà di vescovo metropolita, con poteri ben superiori a quelli che la tradizionale normativa dei concili ecumenici e particolari del primo millennio attribuiva al vescovo metropolita nei confronti dei vescovi suffraganei.

Il Romano Pontefice è il successore di Pietro, l'apostolo, il solo apostolo, che ha ricevuto per sé e per i suoi successori nella sede romana, unica sede apostolica d'Occidente, gli speciali poteri dal Cristo per custodire l'intera Chiesa; egli è il *Vicarius Petri*, il *Vicarius Christi*¹⁰; egli è posto tra Dio e gli uomini¹¹.

Carlo Fantappiè¹² bene ricorda l'origine di questo titolo papale. Nella concezione di Gregorio VII (1073-1085) il potere papale "si fonda sul privilegio divino di rappresentare Pietro, *Vicarius Petri*, cui è stata conferita la pienezza dei poteri mediante la successione episcopale di Roma"¹³. Sarà, poi, Innocenzo III, all'inizio del XIII secolo, che, per rafforzare definitivamente il primato pontificio, sostituisce il titolo di *Vicarius Petri* con quello di *Vicarius Christi* attribuendo al vescovo di Roma la *plenitudo potestatis* su tutti i poteri umani¹⁴.

Nel Decreto *Laetantur Caeli*, del concilio di Firenze (1439), si legge:

¹⁰ Cfr. la valida ricostruzione storica presentata da **C. CARDIA**, *Universalità della funzione petrina (ipotesi ricostruttive)*, in *Aequitas sive Deus, Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 102-103, e bibliografia ivi citata. L'espressione *Vicario di Cristo*, per gli ortodossi, è vista come assolutamente inconcepibile, a ben vedere, fa pensare a una "vacanza", o carenza, dell'autorità di Cristo sulla Chiesa, quasi un insulto nei confronti delle parole di Cristo sulla sua presenza costante nella Chiesa.

¹¹ Scrive **P. BELLINI**, *Saggi di storia dell'esperienza canonistica*, Giappichelli, Torino, 1991, p. 88, quando i canonisti parlano del Papa "lo chiamano «dominus universalis totius mundi» oppure lo «denominano universalis monarca totius populi christiani et de iure totius mundi». Parlano (p. 101) di quella greca come chiesa "a nobis aliena"; l'imperatore romano d'Oriente è qualificato come *imperator inferior*, rispetto a quello *maximus* d'Occidente (p. 104), l'Ostiense scrive che ci fu la traslazione dell'impero da Costantinopoli ai Franchi, giacché i Bizantini non riconoscevano il primato romano (p. 103). Va tenuto presente che con l'introduzione del '*filioque*' nel '*Credo*' si era determinata anche una frattura nella Dottrina.

¹² **C. FANTAPPIÈ**, *Introduzione storica al diritto canonico*, il Mulino, Bologna, 1999, p. 97

¹³ **M. MACCARRONE**, *Vicarius Christi, Storia del titolo papale*, Lateranum, Roma, 1952, p. 85 s.

¹⁴ **C. FANTAPPIÈ**, *Introduzione*, cit., p. 324.



“[...] sanctam apostolicam sedem et romanum pontificem in universam orbem tenere primatum successorem esse beati Petri [...] et verum Christi vicarium totiusque Ecclesiae caput et omnium christianorum patrem, doctorem existere [...]”¹⁵.

4 - La moderna ecclesiologia

Nella moderna ecclesiologia il significato del titolo, nella sua concezione originaria, è stato molto ridimensionato, se un tempo esso esprimeva la *plenitudo potestatis* su tutta la Chiesa oggi, anche in base ai principî espressi dai Padri del concilio Vaticano II, sia la chiesa universale che la chiesa particolare/diocesi realizzano la Chiesa di Cristo.

La diocesi, porzione del Popolo di Dio affidata alle cure pastorali di un vescovo, costituisce una Chiesa particolare “nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una santa, cattolica e apostolica”¹⁶. La chiesa locale non è porzione della chiesa universale in quanto in essa si realizzano i caratteri e l’essenza della chiesa universale, che, se riassume in sé la comunione di tutte le chiese locali, non ne è la somma¹⁷.

Se dunque la chiesa locale è una porzione del popolo di Dio attraverso la quale e nella quale vive l’intera chiesa universale, ne segue che il suo governo riflette il principio dell’apostolicità¹⁸. Il vescovo per la sua ascendenza apostolica non è assimilabile a un rappresentante del Romano Pontefice, ma anch’egli è **vicario di Cristo** nella sua chiesa particolare, come lo qualificano documenti conciliari e canoni in seguito citati.

Nella costituzione *Lumen Gentium* del concilio Vaticano II la qualifica di *Vicarius Christi* viene ricondotta all’ufficio episcopale di ogni vescovo residenziale; così si legge nel n. 22 della stessa *Lumen Gentium* che il “Romano Pontefice, in forza del suo ufficio, cioè di Vicario di Cristo e Pastore di tutta la Chiesa, ha su questa una potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente”. Ma si dice anche, al n.

¹⁵ *Dizionario dei Concili*, diretto da P. PALAZZINI, vol. II, Roma, P.U.L., 1963, p. 64. Per J. MEYENDORFF, *Lo scisma tra Roma e Costantinopoli*, cit., p. 74, queste affermazioni servono anche escludere definitivamente le tesi conciliariste del concilio di Costanza. Gli atti del Concilio di Firenze, sottoscritti anche da quasi tutti i padri greci, non furono recepiti dalle loro chiese; così quel concilio, ai sensi del prescritto del concilio di Nicea II del 787, non è considerato ecumenico dagli ortodossi.

¹⁶ Decreto *Christus Dominus*, n. 11.

¹⁷ C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, Bologna, il Mulino, 1984, p. 48.

¹⁸ C. CARDIA, *Il governo*, cit., p. 155, e bibliografia *ivi* citata.



27, che “I vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà”¹⁹.

Invero Pedro Lombardía ribadiva che il can. 331 del *c.i.c.* rappresenta un punto chiave della struttura costituzionale della Chiesa: lì si precisa che il vescovo di Roma come successore di Pietro, primo degli apostoli, ha una potestà fondata sul diritto divino²⁰ e aggiunge: “Il nucleo originario del potere di Pietro nella Chiesa, trasmesso ai suoi successori, si è sviluppato nel corso della storia attraverso la crescita della Chiesa nella comprensione dei principi di diritto divino positivo”, non necessariamente proposti come dogmi. Tesi questa inaccettabile per parte ortodossa, ma suscita anche perplessità da parte cattolica nel timore che s'introducano innovazioni contrarie alla dottrina tradizionale.

La Chiesa ortodossa pensa che nella Rivelazione non esista progresso: gli Apostoli avrebbero ricevuto tutta la Rivelazione, e tutta la comprensione della Rivelazione, nella discesa dello Spirito Santo a Pentecoste. Pertanto, i dogmi emanati per combattere gli eretici non rappresentano, per l'Ortodossia, uno sviluppo nella Rivelazione, né nella comprensione della Rivelazione, ma solo l'espressione di una mediazione culturale funzionale alla lotta all'eresia²¹.

La Chiesa cattolica romana, invece, pensa che la Rivelazione possa venire compresa in una crescita temporale, e che pertanto possano darsi dogmi e tesi che non solo esprimono una correzione di idee eretiche, ma che rappresentano una maggiore comprensione del deposito rivelato.

Con riferimento ai principî conciliari, il can. 368 *c.i.c.* rispecchia bene questi concetti. “Le Chiese particolari nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzi tutto le diocesi”, e il can. 369 *c.i.c.* precisa che nella Chiesa particolare “[...] è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica”.

Circa il Romano Pontefice nel Codice per le Chiese orientali si legge al can. 43

“Il vescovo della Chiesa di Roma nel quale permane la funzione concessa dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli apostoli, e

¹⁹ Si rinvia a **BENEDETTO XIV**, *Breve Romana Ecclesia*, 5 ottobre 1752, § 1, in *Bullarium Benedicti XIV*, t. IV, Romae, 1758, p. 21: “Il Vescovo è l'immagine di Cristo e compie le sue funzioni”.

²⁰ **P. LOMBARDIA**, *Lezioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 134-135.

²¹ Cfr. ad esempio **E. MORINI**, *Gli ortodossi*, il Mulino, Bologna, 2002, pp. 12 e 22; **A. CARPIFAVE**, *Conversazioni con Alessio II patriarca di Mosca e di tutte le Russie*, Mondadori, Milano, 2003, p. 23.



da trasmettere ai suoi successori, è il capo del collegio dei vescovi, il Vicario di Cristo e il Pastore qui in terra della Chiesa universale [...]”, ma nel can. 178 dello stesso codice si legge:

“L’eparchia [termine orientale per diocesi] costituisce una Chiesa particolare nella quale è veramente presente ed opera la Chiesa di Cristo una santa, cattolica e apostolica, così qualificata nel can.177. Ogni eparchia è affidata al vescovo eparchiale che la governa a nome proprio come vicario e legato di Cristo”.

Di qui la non esclusività del titolo e il suo depotenziamento.

In sostanza si può dire che ogni vescovo diocesano regge la sua chiesa particolare come vicario di Cristo con le potestà che il diritto gli conferisce; il vescovo di Roma ha i poteri superiori che il diritto gli attribuisce.

La Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica si realizza nella chiesa universale e in ogni chiesa particolare (diocesi, eparchia), la Chiesa universale e la chiesa particolare sono rette da vescovi, vicari di Cristo. In base a queste premesse ecclesologiche il titolo papale di *Vicarius Christi* diviene ‘storico’ in quanto non esclusivo del vescovo di Roma, perché ormai è proprio di ogni vescovo nella sua diocesi/eparchia; quello che si può dire è che il vescovo di Roma *Vicarius Christi* nella chiesa particolare di Roma e nella chiesa universale e il vescovo diocesano *Vicarius Christi* nella sua chiesa particolare, costituiscono l’elemento necessario per l’esistenza stessa di una chiesa.

Quanto al contenuto dell’ufficio petrino attribuito al vescovo di Roma possiamo tenere presente quanto detto nel concilio Vaticano I; nel *De vi et ratione primatus Romani Pontificis*²² si precisa che i poteri pontifici sono quelli “previsti nell’uso perpetuo della Chiesa”, uso tradotto dalle dichiarazioni dei concili ecumenici “soprattutto quelli dove l’Oriente si incontra con l’Occidente nell’unione della fede e della carità”²³. Il riferimento alla normativa del primo millennio pone un limite a quel complesso di poteri e prerogative di cui il codice pio-benedettino e quello giovanneo si sono fatti portatori.

5 - Una speciale potestà vicaria

²² Costituzione *Pastor Aeternus*, Cap. 3, 35.

²³ Cfr. quanto scrive sul tema **G. DEJAIFVE**, *Primauté*, cit., p. 650. Lì, a nota 2, è riportato anche il testo latino.



Se il Papa di Roma nella chiesa universale, come ogni altro vescovo nella sua diocesi, è Vicario di Cristo, con le specifiche potestà d'ordine, di giurisdizione e di magistero, che il diritto gli attribuisce²⁴, questo concetto non si può riferire a quella potestà *vicaria Christi* che consente, a lui solo, di sciogliere i matrimoni rati e non consumati²⁵.

Per divina volontà il matrimonio è indissolubile. L'uomo non può separare ciò che Dio ha unito. Nei pochi casi in cui avviene lo scioglimento del vincolo, si tratta di un fatto eccezionale, di una deroga al principio dell'indissolubilità che non rientra nella normale potestà ecclesiastica, ed è quindi riservato alla suprema autorità, a chi si configura come Vicario di Cristo e quindi agisce in base a una speciale facoltà.

L'adesione da parte della chiesa romana al tempo di papa Alessandro III (1159-1181) alla tesi secondo cui il matrimonio si perfeziona con lo scambio del consenso, indipendentemente dalla consumazione, non cancellò del tutto il valore giuridico della *copula carnalis*, cosicché si andò affermando "il potere del Romano Pontefice di concedere la dispensa dal

²⁴ H. LEGRAND, *Le riforme di Francesco*, cit., p. 419 s., soprattutto p. 424, scrive che la qualifica di ogni vescovo nella sua diocesi di vicario di Cristo non ha avuto un'effettiva conseguenza giuridica, il vescovo in base ai vincoli stringenti con la Sede Romana, continua a essere considerato come funzionario papale. L'A. sostiene anche che solo il vescovo *vicarius Christi* nella sua diocesi/eparchia sia, come tale, componente del collegio episcopale, non i vescovi titolari, p. 425.

²⁵ PIO XII affermava, nell'*Allocuzione alla Rota* del 3 ottobre 1941, circa l'accertamento dell'inconsumazione, che «Nel dire che il giudice ecclesiastico è chiamato a investigare se consti della esistenza di tali presupposti, voi subito comprendete come l'importanza dell'argomento bastevolmente indica che una simile investigazione vuol essere condotta con ogni severità, rigore e diligenza; tanto più che, trattandosi di uso di potestà vicaria in materia di diritto divino, la validità stessa dello scioglimento del vincolo dipende dalla esistenza dei necessari requisiti. In ogni caso poi e in ogni stadio del processo è dovere l'osservare pienamente e strettamente le regole, che la modestia cristiana impone in così delicata materia [...]. / Al quale riguardo due sono i passi dei Libri Santi, che in certo modo indicano i limiti, entro i quali la soluzione del vincolo deve rimanere, e che escludono sia il lassismo odierno sia il rigorismo contrario alla volontà e al mandato divino. L'uno è: "Quod Deus coniunxit, homo non separet"; vale a dire, non l'uomo, ma Dio può separare i coniugi, e quindi è nulla la separazione ove Dio non scioglie il loro vincolo. L'altro è: "Non servituti subiectus est frater aut soror [...]; in pace autem vocavit nos Deus"; vale a dire, non vi è più servitù né vincolo ove Dio lo scioglie e permette così al coniuge di passare lecitamente a nuove nozze. In ogni caso, la norma suprema, secondo la quale il Romano Pontefice fa uso della sua potestà vicaria di sciogliere matrimoni, è quella che già in principio abbiamo additata come la regola dell'esercizio del potere giudiziario nella Chiesa, vale a dire la *salus animarum*, per il cui conseguimento così il bene comune della società religiosa, e in generale dell'umano consorzio, come il bene dei singoli trovano la dovuta e proporzionata considerazione».



vincolo coniugale a quei coniugi che non avessero consumato il matrimonio”²⁶.

Dalla seconda metà del XII secolo vi sono casi di scioglimento del matrimonio operati dai Romani Pontefici, prima della avvenuta *copula carnalis*, per lo più si riferiscono a casi motivati dalla professione religiosa e conseguente entrata in monastero da parte di uno o di entrambi i coniugi; si annoverano scioglimenti anche per altre cause come la sopravvenuta lebbra o congiunzioni carnali con affini²⁷.

Sullo scioglimento del vincolo Alessandro III afferma che la competenza è della Sede romana e che la persona può essere separata dalla prima *sponsa de praesenti* solamente per mezzo del *iudicium Ecclesiae*, ovvero solo la Chiesa può sciogliere il matrimonio rato e non consumato. Il pontefice precisa che si tratta di uno di quei casi in cui il diritto positivo della Chiesa gli conferisce il potere di sciogliere il legame, a causa dell’ingresso in religione o per la *adfinitas superveniens*.

“Sicut Romana Ecclesia omnium ecclesiarum disponente Domino mater est et magistra, ita etiam nos, qui eidem ecclesiae, licet immeriti, supernae dispositionis providentia praesidemus, [et] prout Dominus nobis ministraverit, consultationibus respondere cogimur singulorum, et quae videntur dubia apostolicae circumspectionis providentia declarare”.

Uno studio di Alessandro Bucci enumera le fattispecie riportando anche il pensiero di Padri della Chiesa²⁸.

Questa l’origine di tale specialissima potestà: il matrimonio rato, prima della *copula carnalis* può essere sciolto, per la professione religiosa, o per altra causa, quale la rottura insanabile tra i coniugi, ma non per decisione dei coniugi stessi; occorre un provvedimento della suprema autorità ecclesiastica, del vescovo di Roma, prima sede della cristianità, trattandosi di derogare a un principio di diritto divino, deroga che avviene in virtù di una speciale facoltà posseduta.

Nel Concilio di Trento (sessione dell’11 dicembre 1563) si condannò chi asseriva che la chiesa di Roma **erra** quando insegna che il vincolo

²⁶ P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, EGIG, Genova, 1991, pp. 37 e 212; come la Chiesa ha stabilito l’indissolubilità del matrimonio canonizzando un precetto di diritto divino, così può prevedere casi di scioglimento del vincolo in base al passo evangelico relativo ai poteri conferiti all’apostolo Pietro e ai suoi successori nella sede romana.

²⁷ X, 1, 3, 1 (1170).

²⁸ A. BUCCI, *Lo scioglimento super rato tra fonti normative ed esperienza canonistica medievale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (<https://www.statoechiese.it>), n. 3 del 2010, e bibliografia *ivi* citata.



matrimoniale non può essere sciolto²⁹, preferendo non emettere un'esplicita condanna di ogni forma di scioglimento, come avveniva da sempre nelle chiese orientali, inclini alle esigenze pastorali e alla legislazione civile, ma mai condannato in concili; e non si volle mettere in difficoltà il governo veneziano per i molti orientali, presenti nei suoi domini che, pur professanti la fede di Roma, seguivano la prassi orientale³⁰.

In Vermeersch - Creusen, si legge:

“Ex praxi Ecclesiae constat Romano Pontifici hanc ministerialem seu vicariam potestatem a Christo esse concessa. Etenim ex sola potestate iurisdictionis qua tali non fluit; porro in re quae morum sanctitatem adeo interest, non potest admitti error in RR Pontificibus qui saepius, tamquam certa potestate utentes, dissolutionem huius vinculi concesserunt”³¹.

In sostanza si rileva che questa facoltà non deriva dalla potestà di giurisdizione propria dei Romani Pontefici, e se essi hanno concesso per molti secoli la dispensa sui matrimoni rati e non consumati non è possibile che abbiano errato nell'interpretare il diritto divino.

Anche Pedro Lombardía afferma, che il Romano Pontefice in virtù dell'essere *Vicarius Christi* ha una speciale potestà non compresa nella sua potestà di governo, potestà che si pone oltre il diritto umano e che discende dal diritto divino, una potestà ordinaria sì, perché connessa all'ufficio, non propria, ma *vicaria Christi*. È con tale potestà che egli può sciogliere i matrimoni rati e non consumati, di per sé indissolubili³².

L'odierno diritto matrimoniale canonico prevede, poi, altre possibilità di scioglimento di matrimoni celebrati fuori della Chiesa, ritenendo che la pontificia *potestas vicaria Christi* riguardi anche l'applicazione di norme di diritto divino naturale che tutti gli uomini sono tenuti a osservare³³.

²⁹ G. LO CASTRO, *Matrimonio, diritto e giustizia*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 129.

³⁰ G. LO CASTRO, *Matrimonio*, cit., pp. 128-130.

³¹ A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici, tomus II, Liber III Codicis iuris canonici*, Dessain, Mechliniae-Romae, 1940, p. 294.

³² P. LOMBARDIA, *Lezioni*, cit., p. 136; S. GHERRO, *Diritto matrimoniale canonico, Lezioni*, Cedam, Padova, 1985, p. 106.

³³ P. MONETA, *Il matrimonio*, cit., p. 223.